

**Consiglio Nazionale Forense, sentenza 23 ottobre 2018, n. 129
Presidente Picchioni – Segretario Secchieri****FATTO**

All'adunanza del 03.11.2016 il COA di Roma, dopo aver convocato l'avv. [ricorrente] in merito al mancato pagamento dei contributi annuali (anni 2013-2016) all'Ordine di appartenenza, sospendeva l'Avv. [ricorrente] dall'esercizio della professione forense a tempo indeterminato a decorrere dal 31.12.2016. Il provvedimento sospensivo veniva notificato, dapprima quale preavviso di sospensione con pec del 01.12.2016, e successivamente quale provvedimento definitivo di sospensione con pec del 12.01.2017. Il ricorrente proponeva una prima impugnazione al CNF con ricorso depositato il 27.12.2016 e successivamente, a seguito della notifica del provvedimento divenuto definitivo, in data 20.1.2017 proponeva ulteriore impugnazione. In tale ultimo ricorso il ricorrente nelle proprie conclusioni chiedeva che il Consiglio Nazionale Forense "in via cautelare immediata: dichiari, occorrendo, la sospensione ovvero disponga la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato sino alla decisione".

In data 07.02.2017 il ricorrente diffidava il COA di Roma ad eliminare il suo nome tra gli iscritti sospesi deducendo che il ricorso sospendesse l'esecuzione del provvedimento. Il COA, in risposta alla diffida, comunicava che la proposizione dei ricorsi al CNF non sospendeva l'esecuzione del provvedimento di sospensione a tempo indeterminato e disponeva trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica per "possibile esercizio abusivo della professione stante la sospensione dall'Albo dal 1 gennaio 2017". Successivamente il ricorrente in data 08.03.2017 depositava ricorso ex art. 700 cpc, affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta l'erroneità della decisione del COA di Roma, che avrebbe negato la sospensiva del provvedimento di sospensione nonostante l'impugnazione del provvedimento.

Il ricorrente richiede che il CNF:

- 2
- dichiari l'efficacia sospensiva dei ricorsi da esso proposti;
- disponga la sospensione dell'esecutività della delibera di sospensione dall'esercizio della professione.

Si è costituito con memoria il COA di Roma, che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, competente essendo, a suo dire, il Giudice Amministrativo

DIRITTO

Preliminare ed assorbente rispetto all'esame del merito del ricorso, è l'indagine sulla sua ammissibilità.

Orbene, è noto come il ricorso ex art. 700 rivesta nel nostro ordinamento un ruolo meramente residuale, cui è consentito fare ricorso allorché l'ordinamento non preveda un rimedio cautelare tipico.

Nell'ipotesi di impugnazione, è data facoltà, ex art. 283 c.p.c. al ricorrente di chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, mediante apposita richiesta inserita nel ricorso, ovvero in atto separato contenente l'istanza con l'illustrazione dei motivi che la sorreggono (attinenti al periculum in mora e al fumus boni juris). I giudizi di impugnazione innanzi al Consiglio Nazionale Forense non si sottraggono alla medesima regola, e di tanto è certamente consapevole il ricorrente, che ha già correttamente esercitato la facoltà di chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata in uno con il ricorso con il quale ha impugnato la delibera.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Ad ogni buon conto, ai fini della valutazione del requisito del fumus si osserva come la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7666/2017 pronunciata a Sezioni Unite, a seguito di ricorso proposto dall'odierno ricorrente in altro procedimento, abbia affermato come la delibera che sospende a tempo indeterminato l'avvocato dall'esercizio della professione

per il mancato versamento dei contributi di iscrizione all'Albo sia immediatamente esecutiva, non avendo natura disciplinare: il che consente di ritenere differente la posizione dell'avvocato sospeso perché inadempiente nel pagamento dei contributi rispetto a quello cui sia stata applicata la sanzione disciplinare della sospensione; la prima volta a garantire l'esecuzione dell'obbligo di contribuzione gravante sugli iscritti; la seconda, volta a sanzionare un illecito, e quindi attratta, in una logica di maggiori garanzie, nell'ambito di applicazione della sospensione della esecutività della misura disposta dal COA (ora CDD).

P.Q.M.

3
visti l'art. 50 e l'art. 54 del R.D. 1578/33;
Il Consiglio Nazionale Forense dichiara inammissibile il ricorso.
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.